

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n.

34

in data

12.0 MAR 2019

OGGETTO: Approvazione programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019.2021.

L'anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 12.03 del mese di Marzo dalle ore 17.00 presso la Sede Municipale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME	CARICA	Presente	Assente
Vincenzo ROCCHETTI	SINDACO	X	
Antonietta Giuseppina D'Angelis	Vice Sindaco		X
Pietro OCCHIUZZI	Assessore	X	

Presenti n. 2 - Assenti n. 1

- Presiede il Sindaco Vincenzo ROCCHETTI il quale, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
- Assiste alla seduta per l'esercizio delle sole funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Dr. Ernesto GAGLIARDI.

OGGETTO: Approvazione programmazione del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019/2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che considerate le nuove dinamiche in ordine alle politiche organizzative e del lavoro ed in particolare le disposizioni di contenimento della spesa di personale disposte dalla vigente normativa, si ritiene di procedere alla pianificazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli e dei limiti fissati dalla normativa suddetta;
- che la procedura di programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente provvedimento è stata puntualmente verificata attraverso il confronto con i Responsabili dirigenziali dei Settori/Servizi dell'Ente nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4bis, del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, previo accertamento della disponibilità dei posti di dotazione organica;
- che con tale provvedimento si adempie alle disposizioni di cui al Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in virtù delle quali gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 e programmano altresì le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione della spesa di personale stabiliti dalla normativa stessa;
- che in tal senso si è ritenuto di procedere alla definizione del Piano del Fabbisogno 2019/2021, nel rispetto degli strumenti di programmazione già adottati, tenendo conto delle citate sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell'Ente definite sulla base delle criticità emerse anche da un monitoraggio con le figure apicali dell'Ente e degli obiettivi contenuti nei vigenti documenti programmatici;
- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997 n.449 e s.m.i;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

CONSIDERATO che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO che occorre procedere all'adeguamento della suddetta programmazione alle linee di indirizzo di cui al Decreto 08/05/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 3, comma 5, del 24.06.2014 D.L. n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n. 114, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

RILEVATO che la dotazione Organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., è pari a €. 348.910,00;

Visto:

- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla L. 11.08.2014 n.114, che parimenti, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dallo stesso art. 3, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Dato atto

- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 27.12.2006 n.296 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 24.06.2014 90, conv. in Legge 11.08.2014 n. 114, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato l'art. 36 D.Lgs. 30.03.2001 n.165 prevede che per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo od eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti e, l'art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010 n.78, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 11, comma 4-bis del D.L. 24.06.2014 n. 90, consente agli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della legge 27.12.2006 n.296 l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili con il solo limite del rispetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;
- che ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 24.06.2016 n.113 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 07.08.2016 n.160), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 (cd. pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità) nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione;

Vista la legge 30.12.2018 n. 145, cd "di bilancio 2019", che consente agli enti locali, a partire dall'anno 2019, di assumere dipendenti a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi dei cessati dell'anno precedente;

Rilevato che è possibile utilizzare anche le capacità assunzionali del triennio precedente, quindi quelle del 2016- 2018, dando atto che le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell'anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell'anno in cui vengono utilizzate (sezione autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 25/2017), ovvero:

- *cessazioni intervenute nel 2016 e 2017: 25% della spesa per la generalità degli enti, 75% per gli enti superiori a 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quelli previsti per gli enti in dissesto (cfr. Decreto Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014);*

- *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.*

Rilevato:

- Che con delibera di G.C. n. 71 del 13.06.2018, rettificata con delibera di G.C. n. 83 del 13.07.2018, l'Ente ha modificato tale programmazione, prevedendo l'assunzione, per il 2019, di una unità a tempo pieno e indeterminato, idonea a ricoprire le mansioni di autista scuolabus per la sostituzione dell'unità di Categoria B3 collocata in pensione a decorrere dal mese di Agosto 2018;
- Con la suddetta delibera di G.C. n. 71 del 13.06.2018, rettificata con delibera di G.C. n. 83 del 13.07.2018, si prevedeva, altresì, per il 2018, l'assunzione di una unità di categoria B, da assumere a tempo determinato - part-time, stante il rispetto, da parte dell'Ente, del limite rappresentato dalla spesa storica per contratti flessibili nel triennio 2007-2009;
- Che è prevista la possibilità, in base all'art. 91 D.lgs 18.08.2000 n.267, di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
- Che è volontà dell'Ente procedere, per il 2019, di una unità di categoria B, a tempo pieno e indeterminato;
- Che è volontà dell'Ente prevedere l'avvio del processo di stabilizzazione, nel biennio 2019-2020, di n. 12 unità ex LSU-LPU contrattualizzati, in servizio presso l'Ente, i cui contratti sono stati oggetto di proroga per l'annualità 2018, di cui n. 3 unità di Cat. A, 3 unità di Cat. B, n. 5 unità di Cat. C, n. 1 unità di Cat. D;
- Che la suddetta stabilizzazione, atteso che l'Ente per il triennio di riferimento non ha idonea capacità assunzionale a tempo indeterminato e quindi a stabilizzare né l'adeguata disponibilità finanziaria per la copertura delle relative assunzioni, è subordinata all'effettiva adozione, da parte dei competenti organi regionali e statali, dei necessari provvedimenti finanziari e normativi, eventualmente anche in deroga ad altre disposizioni, in considerazione del dichiarato obiettivo di superamento del precariato;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio n. 40 del 21.12.2018, con la quale è stata approvato il DUP 2019/2021;
- la delibera di Consiglio n. 9 del 16.04.2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Riscontrato:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- che è stata effettuata l'adozione del piano delle azioni positive triennio 2019.2021 (art. 48, D.Lgs. 11.04.2006 n. 198);
- l'assenza di personale utilmente collocato in graduatorie valide (da interpretare sulla base dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) e di vincitori di concorsi non assunti;
- che dalla ricognizione effettuata presso i responsabili di servizio, ai sensi degli artt.6 e 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, non risulta presso l'Ente personale in eccedenza o in sovrannumero;

Considerato:

- che l'Ente ha capacità assunzionale, per l'anno 2019, di una unità di categoria B3, da adibire a mansioni

di autista scuolabus stante il collocamento in pensione, a decorrere dal mese di Agosto 2018, dell'unità di Categoria B3, addetta al servizio;

- che la predetta capacità assunzionale per il 2019 discende dal regime del *turn-over*, di cui all'art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014 che, testualmente, afferma: "La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";
- che la spesa conseguente alla presente programmazione è coerente con le previsioni di spesa del bilancio di previsione 2019/2021 e del DUP 2019/2021;
- che la corrente spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater della Legge 27.12.2006 n.296 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, conv. in Legge 11.08.2014 n. 114, risulta contenuta nel valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);

Vista

- la deliberazione di Giunta comunale di n. 71 del 13.06.2018 e successiva rettifica avvenuta con delibera di Giunta comunale n° 83 del 13.07.2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2019.2020;
- la successiva deliberazione di Giunta comunale n° 96 del 21.09.2018 di approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2019.2020;
- la deliberazione del piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne approvato con deliberazione della Giunta n. 31 del 12.03.2019;

Accertato che a tal fine, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:

- che l'Ente ha rispettato gli equilibri di bilancio per l'anno 2018;

Ritenuto dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2019/2021;

Considerato prevedere eventuali forme di assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro per il Settore di Polizia Locale attraverso l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada ai sensi dei commi 5 - 4 bis dell'art. 208, secondo l'applicazione nei termini della normativa vigente

Preso atto della dotazione organica revisionata con delibera di G.C. n. 63 del 27.06.2017;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo/personale ai sensi di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché quello reso dal Responsabile del Settore Finanziario anche ai sensi degli artt. 147 bis e 157 dello stesso D.Lgs.;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nei modi e termine di legge;

DELIBERA

1. di approvare la seguente programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021:

Anno 2019: assunzione 1 unità, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato,

Anno 2020: nessuna assunzione.

Anno 2021: nessuna assunzione.

2. di approvare, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante del presente deliberato:

All. A Andamento della spesa di personale;

All. B Fabbisogno di personale triennio 2019-2021 – piano occupazionale 2019;

3. di prevedere eventuali forme di assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo

determinato e a forme flessibili di lavoro per il Settore di Polizia Locale attraverso l'introito dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada ai sensi dei commi 5 - 4 bis dell'art. 208, secondo l'applicazione nei termini della normativa vigente;

4. di prevedere, altresì, per il biennio 2019-2020 l'avvio del processo di stabilizzazione n. 12 unità ex LSU-LPU contrattualizzati, in servizio presso l'Ente, di cui n. 3 unità di Cat. A, 3 unità di Cat. B, n. 5 unità di Cat. C, n. 1 unità di Cat. D;
5. di dare atto che le suddette stabilizzazioni, programmate per il biennio 2019-2020, sono inderogabilmente condizionate all'effettiva adozione, da parte dei competenti organi regionali e statali, dei necessari provvedimenti per la copertura finanziaria delle suddette stabilizzazioni ed all'effettiva adozione dei provvedimenti normativi, statali e regionali eventualmente anche in deroga alla normativa sulle assunzioni presso le p.a., che consentano di procedere ad assunzione;
5. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
8. di trasmettere copia della presente al responsabile del Settore Amministrativo/personale e Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;
9. di trasmettere copia della presente all'Organo di revisione contabile per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
10. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
Dott. Ernesto GAGLIARDI



Il Sindaco
Vincenzo ROCCHETTI

II RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO/PERSONALE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. sulla presente proposta di deliberazione ESPRIME	
<input checked="" type="radio"/> PARERE FAVOREVOLE <input type="radio"/> PARERE CONTRARIO	
Li, <u>20 MAR 2019</u>	
II RESPONSABILE del SETTORE ECONOMICO ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs n. 267 e ss.mm.ii. sulla presente proposta di deliberazione ESPRIME	
<input checked="" type="radio"/> PARERE FAVOREVOLE attestando - il CONTROLLO degli equilibri finanziari secondo il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e le disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - la COPERTURA della spesa prevista in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di bilancio	<i>Si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOLO CONDIZIONATO ALLE EFFETTIVE COPERTURE FINANZIARIE DA PARTE DEGLI INTERESSATI NELL'ATTO DELIBERATIVO IN PAROLE</i>
<input type="radio"/> PARERE CONTRARIO	
Li, <u>20 MAR 2019</u>	

**ANDAMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2012/2013 E RIDUZIONE
PROGRAMMATA PER IL TRIENNIO 2019.2021**

ANNO DI RIFERIMENTO	SPESA PERSONALE
2011	403.781,10
2012	320.672,08
2013	332.181,14
Spesa media del triennio	352.211,14

ANNO DI RIFERIMENTO	SPESA PERSONALE
2016	296.000,00
2017	307.717,96
2018	348.910,00
Spesa media del triennio	317.542,65

ANNO 2018

SPESE CORRENTI	2.670.796,07
SPESE DI PERSONALE	348.910,00
INCIDENZA SPESA DI PERSONALE SU SPESE CORRENTI	13,06%

FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2019/2021 E PIANO OCCUPAZIONALE

N.	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	SPESA	MODALITA' DI COPERTURA	ANNO	DECORRENZA
1	AUTISTA SCUOLABUS	B3	18.927,12	PROCEDURA CONCORSALE	2019	-

PIANO OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2019

N	PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	DECORRENZA	CALCOLO DELLA SPESA	
				TRATTAMENTO ECONOMICO	
1	AUTISTA SCUOLABUS	B3	-	18.927,12+ O.R.	

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° " Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)
- VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 - comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)



Dr. Ernesto GAGLIARDI

Publicata sull'Albo Pretorio on -line in data _____ con il n. 125 MAR 2019
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

II RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Rita TUNDO